

Dott. ALESSANDRO SERIOLI

Repertorio n. 42.479

Raccolta n. 16.445

Verbale di assemblea del

"CONSORZIO FORESTALE PIZZO BADILE"

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a Brescia 2

Il giorno ventotto gennaio duemiladiciannove

il 30/01/2019

28 gennaio 2019

N. 3911 Serie 1T

alle ore diciotto e quindici minuti primi.

Somma dovuta e versata

in Ceto, Località Campagnelli snc.

€ 356,00

Davanti a me, Alessandro Sericoli, notaio in Breno, iscritto presso il Collegio notarile

del Distretto di Brescia, è presente il signor:

Martinelli Mauro Battista, nato a Pisogne (BS) il 4 maggio 1949, residente e fiscal-

mente domiciliato in Breno (BS), Via Erminio Valverti n. 7,

Codice Fiscale MRT MBT 49E04 G710L.

Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi

dichiara che è qui riunita l'assemblea dell'ente denominato:

"CONSORZIO FORESTALE PIZZO BADILE" e può essere indicato con la sigla

"C.F.P.B.", con sede in Ceto (BS), Località Campagnelli snc, numero 02152480980

di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia e di Codice Fiscale, numero

BS-423801 REA,

per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1) Modifica ed adeguamento dello statuto del CONSORZIO FORESTALE PIZZO

BADILE,

ed invita me notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea

medesima.



Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza il signor Martinelli Mauro Battista, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, il quale in via preliminare constata:

a) che l'assemblea è stata regolarmente convocata in prima convocazione per il giorno 27 gennaio 2019 alle ore 8.00, ed in seconda convocazione per il giorno 28 gennaio 2019 alle ore 18.00, mediante avviso di convocazione inviato in data 14 gennaio 2019 ai consorziati, ai consiglieri ed al revisore dei conti;

b) che del consiglio di amministrazione è presente il presidente, signor Martinelli Mauro Battista;

c) che sono presenti 6 (sei) consorziati su 8 (otto):

— "COMUNITÀ MONTANA DI VALLECAMONICA", con sede in Breno (BS), Piazza Filippo Tassara n. 3, numero 01766100984 di Codice Fiscale e di Partita IVA, numero BS-447987 REA,

rappresentata dal signor Sacristani Carlo, nato a Breno (BS) il giorno 1 novembre 1978, , in qualità di assessore delegato, giusta delega rilasciata in data odierna dal presidente *pro tempore*,

— "Comune di Braone", Provincia di Brescia (BS), con sede in Braone (BS), Via Re n. 2, Codice Fiscale 00855380176, rappresentato dal signor Prandini Gabriele, nato ad Iseo (BS) il 16 settembre 1980, in qualità di sindaco *pro tempore*;

— "Comune di Breno", Provincia di Brescia (BS), con sede in Breno (BS), Piazza Ghislandi n. 4, Codice Fiscale 00855690178, rappresentata dal signor Panteghini Alessandro, nato a Breno (BS) il giorno 11 maggio 1970, in qualità di consigliere comunale, giusta delega rilasciata in data 24 gennaio 2019 dal sindaco *pro tempore*;

— "Comune di Cimbergo", Provincia di (BS), con sede in Cimbergo (BS), Via Co-drobbio n. 7, Codice Fiscale 81002590172, rappresentato dal signor Polonioli Gian

Bettino, nato a Cimbergo (BS) il 6 dicembre 1950, in qualità di sindaco *pro tempore*;

— "Comune di Losine", Provincia di Brescia, con sede in Losine (BS), Via Prudenzi-
ni n. 22, Codice Fiscale 00855390175, rappresentato dalla signora Stefani France-
sca Maria, nata a Breno (BS) il 27 novembre 1975, in qualità di vice sindaco *pro*
tempore, giusta delega rilasciata in data odierna dal sindaco *pro tempore*;

— "Comune di Niardo", Provincia di Brescia (BS), con sede in Niardo (BS), Piazza
Donatori di Sangue n. 1, Codice Fiscale 81002370179, rappresentato dal signor
Sacristani Carlo, nato a Breno (BS) il giorno 1 novembre 1978, in qualità di sindaco
pro tempore;

c) che le deleghe saranno conservate a cura del consorzio;

d) che sono inoltre presenti in assemblea il revisore dei conti signor Farisoglio An-
gelo, il ragioniere signor Golino Eugenio, nato a Breno (BS) il 24 novembre 1959;

e) di essere certo della identità personale degli intervenuti e della loro legittimazio-
ne ad intervenire;

f) che, pertanto, l'assemblea è validamente costituita e può deliberare sull'argomen-
to posto all'ordine del giorno.

o o o o o

Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, il presidente invita il
direttore a illustrare all'assemblea le modifiche che si ritiene opportuno apportare al-
lo statuto del consorzio, in particolare al fine di essere riconosciuti quale organismo
in house, avente i requisiti richiesti dall'articolo 5 del Codice e dagli artt. 4 e 16 del
D.Lgs. 19 agosto 2016, n 175.

Conseguentemente il presidente espone l'opportunità di procedere ad una integra-
le revisione del vigente statuto consortile.

Mi sottopone un documento contenente un testo di statuto composto di 27 (venti-

sette) articoli, di cui propone l'adozione e di cui i soci procedono ad un'attenta lettura ed analisi.

Indi, l'assemblea del "CONSORZIO FORESTALE PIZZO BADILE", dopo breve ma esauriente discussione, all'unanimità di voti espressi in modo palese,

delibera

1° — di adottare un nuovo statuto consortile dal testo contenuto nel documento che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

o o o o o

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene dichiarata chiusa dal suo presidente alle ore diciotto e trenta minuti primi.

La parte mi dispensa dalla lettura del documento allegato.

Richiesto, io notaio ho ricevuto questo atto.

Di esso ho dato lettura alla parte che, a piena conferma, con me lo sottoscrive alle ore diciotto e trenta minuti primi.

Consta di due fogli scritti da persona di mia fiducia e da me notaio su quattro pagine fin qui.

Sottoscrizioni: Martinelli Mauro Battista

Alessandro Seriola (L.S.)

Allegato "A" all'atto del notaio Alessandro Seriola

n. 42.479 di repertorio e n. 16.445 di raccolta

o o o o o

Statuto del consorzio

"CONSORZIO FORESTALE PIZZO BADILE"

o o o o o

TITOLO I

Della costituzione del Consorzio

Articolo 1

Costituzione

È costituito tra proprietà agro-silvo-pastorali, pubbliche, singole o associate, e ogni altro ente avente attività connesse o affini con la gestione delle risorse ambientali, mantenendo separata la gestione dei rispettivi patrimoni silvo-pastorali, un consorzio volontario, senza fine di lucro e con attività esterna, secondo le disposizioni di cui agli artt. 2602 e seguenti del codice civile.

Il Consorzio è persona giuridica privata dotato di autonomia imprenditoriale.

Il Consorzio è equiparato all'azienda speciale singola o consorziale ed al Consorzio forestale di cui agli artt. 139 e 155 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni e di cui all'art. 10 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 come sostituito dall'art. 9 della l.r. 27 dicembre 1989, n. 80. Ad esso si applicano le norme di cui al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni, al r.d. 16 maggio 1926, n. 1126 e successive modificazioni alla legge 27 dicembre 1977, n. 984 (artt. 7-10), alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, alle leggi regionali relative alla gestione ambientale e forestale, in quanto compatibili e non contrarie a quanto stabilito nel presente statuto.

Il Consorzio sarà iscritto nel Registro delle Imprese del luogo dove le parti contraenti hanno deliberato di stabilire gli uffici della sede legale.

Articolo 2

Denominazione

Il consorzio è denominato "CONSORZIO FORESTALE PIZZO BADILE" e può anche essere indicato con la sigla C.F.P.B.

Articolo 3

Sede

Il Consorzio elegge provvisoriamente la sua sede in uno dei Comuni consorziati e, successivamente, l'Assemblea ne determina la sede definitiva.

L'Assemblea dei consorziati potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico ed occorrendo il trasferimento della sede.

Articolo 4

Oggetto

Il Consorzio ha per oggetto la costituzione di una organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di fasi della produzione agro-silvo-pastorale e per la gestione delle risorse ambientali rientranti nella competenza delle rispettive proprietà.

L'organizzazione consortile sarà operante sia con attività di supporto alle funzioni esercitate dai singoli consorziati, sia attraverso la gestione integrata e programmata delle funzioni comuni di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione e gestione delle risorse ambientali nell'ambito del territorio affidato alla competenza del Consorzio stesso sia mediante la realizzazione operativa degli interventi quali ad esempio:

a) la conservazione, difesa e valorizzazione delle risorse forestali, zootecniche ed

agricole;

b) la coltivazione, raccolta e commercializzazione dei prodotti del bosco, del sottobosco;

c) lo sviluppo dell'apicoltura, la lavorazione e la commercializzazione dei suoi prodotti, il miglioramento e la valorizzazione dei pascoli;

d) la coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione delle piante officinali;

e) la tutela dell'ambiente naturale, in particolare il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni, anche mediante l'esecuzione di opere e di lavori di sistemazione idraulico-forestali;

f) la gestione del territorio ai fini faunistici e venatori e di laghi e corsi d'acqua per l'esercizio della pesca sportiva;

g) la formazione professionale di addetti forestali;

h) la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione nei settori dell'ambiente, della selvicoltura, dell'agricoltura, del turismo e delle risorse energetiche;

i) la progettazione e la realizzazione di attività selvicolturali così come definite dalla normativa nazionale e regionale vigente;

l) la progettazione e la manutenzione del verde urbano dei propri soci o di privati;

m) il Consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, e così in particolare assumere mutui e prestare garanzia a soci consorziati.

Il Consorzio potrà inoltre svolgere le attività selvicolturali così come definite dalla normativa nazionale e regionale vigente anche su terreni non avuti in gestione dai propri soci o di terzi, nonché ulteriori attività attinenti con il proprio oggetto statutario o all'uopo definito dall'assemblea.

Almeno i quattro quinti dei ricavi dell'attività del consorzio deve derivare dallo svolgimento dei compiti ad esso affidati dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite dei ricavi, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale del consorzio stesso.

Il Consorzio amministra i patrimoni agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica consorziata nell'interesse delle proprietà mediante appositi contratti/convenzioni.

Articolo 5

Attività


Il consorzio svolge prevalentemente le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4.

A seconda dei casi, il consorzio potrà assumere obbligazioni in nome proprio oppure per conto dei consorziati o parte di essi. Il consorzio, pur agendo in nome proprio, agisce sempre per conto e nell'interesse dei consorziati.

Le attività per le quali il consorzio assume obbligazioni verso terzi in nome e per conto dei consorziati, e particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, saranno svolte nell'ambito di appositi contratti, convenzioni o mandati. Il consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nei modi indicati dall'art. 2615 del codice civile.

In relazione alle finalità statutarie, il consorzio pone in atto le iniziative ed esercita tutte le attività consentite dalle leggi nazionali e regionali che sono compatibili con la sua natura.

Per lo svolgimento delle proprie attività il consorzio si avvale di una organizzazione appositamente predisposta, ed attuata sotto la forma di "servizio tecnico", che ha



sede presso quella del Consorzio.

Articolo 6

Durata

Il consorzio ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata con delibera dell'assemblea generale dei consorziati.

Il consorzio potrà durare per tutto il tempo necessario alla realizzazione degli scopi consortili: in ogni caso e comunque gli impegni dei consorziati permarranno per ciascuno e per tutti fino alla completa esecuzione e liquidazione dei lavori decisi dallo stesso, nonché fino alla definizione e chiusura di ogni rapporto con i committenti ed anche fra gli stessi consorziati.

Il consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati dall'art.7.

Articolo 7

Scioglimento e liquidazione

Il consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art. 2611 del codice civile.

In caso di scioglimento l'Assemblea stabilirà le norme per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori per la definizione dei rapporti in corso e per la ripartizione dell'eventuale residuo del fondo consortile nelle proporzioni di partecipazione di ciascun consorziato.

Articolo 8

Rinvio al codice civile

Per quanto non è previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile.

TITOLO II

Dei soci

Articolo 9

Soci

Possano far parte del Consorzio solo gli enti pubblici sia singolarmente sia in forma associata in quanto proprietarie di patrimoni agro-silvo-pastorali e/o altri enti pubblici aventi finalità ed attività connessi con gli scopi di cui all'art. 4.

L'assunzione della qualità di socio comporta l'accettazione incondizionata dell'atto consuntivo, del presente statuto e delle delibere dell'Assemblea dei consorziati.

Articolo 10

Ammissione di nuovi soci

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti l'Assemblea generale dei consorziati e su domanda dell'ente pubblico interessato.

Articolo 11

Recesso, decadenza, esclusione

Il socio cessa di appartenere al Consorzio per:

- a) recesso volontario
- b) decadenza
- c) esclusione

Il recesso volontario non è ammesso nei primi cinque anni di iscrizione; in seguito il recesso è possibile in qualsiasi momento, con disdetta da comunicare entro il 31 dicembre dell'anno precedente al recesso stesso.

La decadenza può essere dovuta a cessazione, messa in liquidazione, fallimento, apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali, amministrazione controllata.

L'esclusione è dovuta a inadempienza degli obblighi sanciti dal presente statuto e dal regolamento interno, mancato rispetto degli obiettivi derivanti dalle deliberazioni

dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione ovvero morosità nel versamento di quanto dovuto al consorzio ed inoltre per accertata condotta lesiva degli interessi patrimoniali e morali del consorzio.

Articolo 12

Obblighi e responsabilità dei soci

I soci del consorzio sono obbligati alla rigorosa osservanza del presente statuto, delle deliberazioni adottate dagli organi del consorzio per il conseguimento dei fini di cui al precedente art. 4, nonché a favorire gli interessi del consorzio.

In particolare, i soci sono tenuti a corrispondere una quota consortile di iscrizione, le ulteriori quote che venissero stabilite, nonché a rimborsare le spese ordinarie di gestione secondo quanto previsto dalle norme del presente statuto.

È fatto espresso divieto ai consorziati di svolgere attività in concorrenza con il consorzio; in particolare, per i lavori in corso di trattativa, è fatto espresso divieto ai consorziati di intrattenere rapporti con la controparte del consorzio.

Articolo 13

Sanzioni per l'inadempienza agli obblighi da parte dei consorziati

Per le infrazioni alle norme del presente statuto e del regolamento interno che non comportano esclusione, possono essere previste specifiche sanzioni di natura pecuniaria.

Articolo 14

Clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione del presente statuto tra i consorziati ed il consorzio o tra i consorziati stessi, sarà deferita ad un collegio di tre liberi arbitri amichevoli compositori.

I soci del consorzio sono impegnati a dare piena ed immediata esecuzione al lodo

come se esso costituisse una obbligazione da essi medesimi assunta.

TITOLO III

Degli organi consortili

Articolo 15

Organi del Consorzio

1) l'assemblea generale dei consorziati

2) il consiglio di amministrazione

3) il presidente

4) il revisore dei conti

Articolo 16

Assemblea generale dei consorziati

L'assemblea generale dei consorziati esercita il potere di direzione, coordinamento e supervisione sull'attività e sulla gestione del Consorzio.

L'assemblea è l'organo attraverso il quale gli enti pubblici consorziati esercitano il controllo analogo sul consorzio ai sensi del successivo art. 17.


L'assemblea, nell'esercizio del controllo analogo, ha il potere di direttiva, di indirizzo e il potere di veto sulla definizione dell'organigramma del consorzio e sulle sue modifiche; esprime un parere vincolante in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dal consorzio in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale.

Fanno parte dell'Assemblea con elettorato attivo e passivo i rappresentanti legali dei soci o loro delegati, in regola con gli obblighi statutari.

I soci hanno diritto ad un massimo di 2 membri in seno all'Assemblea.

Ogni componente l'Assemblea ha diritto ad un voto.

Il voto è segreto e personale e può essere esercitato anche con delega conferita



con atto scritto.

Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.

L'assemblea ordinaria provvede a:

- a) stabilire gli indirizzi generali riguardanti l'attività del consorzio;
- b) approvare i regolamenti interni in applicazione dello statuto del consorzio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- c) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente;
- d) eleggere il Revisore dei Conti effettivo e supplente;
- e) determinare i compensi al Presidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed al Revisore dei conti;
- f) deliberare sulle relazioni annuali del Consiglio di Amministrazione;
- g) approvare il bilancio consuntivo annuale;
- h) approvare i criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese, ovvero il Piano operativo annuale su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- i) deliberare l'ammissione di nuovi soci al consorzio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- l) approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la pianta organica del personale dipendente;
- m) deliberare il trasferimento della sede del Consorzio;
- n) deliberare su qualsiasi altro argomento che le venga sottoposto dal Consiglio di Amministrazione, nonché su ogni altra materia devoluta alla competenza dell'Assemblea della legge e dallo statuto.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sullo scioglimento del consorzio, la nomina dei liquidatori e i loro poteri;

b) sulla proroga della durata del consorzio;

c) sulle proposte di modifiche dello statuto;

d) sulle eventuali modifiche delle quote consortili di iscrizione e sull'eventuale istituzione di ulteriori quote;

e) sulla decadenza o esclusione dal Consiglio di Amministrazione.

Le funzioni di segretario dell'Assemblea sono svolte dal Direttore tecnico o da altro incaricato.

Articolo 17

Controllo analogo


In aggiunta alle assemblee dei soci previste dallo statuto, il Presidente del consiglio di amministrazione relazionerà i soci sulla pianificazione delle attività e sull'attività svolta, ovvero:

- trasmette il Piano Operativo annuale del Consorzio per l'anno successivo il quale è predisposto sulla base degli indirizzi e obiettivi definiti nelle convenzioni per la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica stipulate tra Consorzio e i propri soci; i soci possono proporre eventuali variazioni o emendamenti.

- trasmette la relazione illustrativa sull'andamento della gestione del consorzio relativa al primo semestre d'esercizio. I soci possono richiedere eventuali azioni correttive da intraprendere nel periodo successivo.

Ogni qualvolta richiesto dai Singoli Soci, il presidente o un membro del consiglio di amministrazione del Consorzio, ovvero il direttore tecnico, all'uopo delegati, parteciperà con funzioni referenti alle sedute dei rispettivi organi di governo.

Tutti i documenti inviati dal Consorzio ai soci saranno disponibili e visionabili presso la Segreteria dei soci da parte di tutti i rappresentanti dei rispettivi organi di



governo.

Il consorzio opera secondo le modalità proprie degli affidamenti cosiddetti "in house" e, pertanto, i Soci detengono sullo stesso un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello esercitato su attività e servizi propri.

Il controllo "analogo" si intende esercitato dai Soci in forma di indirizzo (controllo ex ante), monitoraggio (controllo contestuale) e verifica (controllo ex post), nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze degli organi degli Enti Locali così come definiti dalla vigente legislazione. In particolare, il controllo analogo è esercitato da parte dei Soci attraverso:

- l'approvazione del piano operativo, l'approvazione della pianta organica, la definizione e formulazione delle linee guida, direttive e indirizzi delle attività e servizi che il consorzio è chiamato a svolgere e che vengono aggiornate di anno in anno anche con riferimento alla rimodulazione delle risorse previste e al reperimento delle risorse aggiuntive (controllo ex ante);

- il controllo-monitoraggio sulla gestione del Consorzio, sul patrimonio conferito e sull'organizzazione dei servizi e/o lavori affidati, sull'andamento generale della gestione e sulle concrete scelte operative mediante approvazione della relazione illustrativa sull'andamento della gestione del consorzio relativi al primo semestre d'esercizio predisposta dal consiglio di amministrazione, rispetto alle quali potranno anche essere formulate precise modalità e termini (controllo contestuale);

- approvazione del bilancio consuntivo e allegata relazione annuale sullo stato del Consorzio, contenente informazioni relative all'efficienza dei servizi prestati e lavori eseguiti, al numero, alla composizione del personale dipendente, alle procedure adottate per l'eventuale affidamento di lavori, servizi, forniture, al grado di attuazione dei programmi che accerta quindi il raggiungimento degli obiettivi sotto il

profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'attività svolta (controllo ex post).

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dallo statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla loro approvazione in seno dell'assemblea.

Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci:

- a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività del consorzio;
- b) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- c) la revoca dello stato di liquidazione;
- d) la struttura dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.


Al di fuori delle materie di cui al comma precedente e nel rispetto delle prerogative riservate in via esclusiva dalla legge agli organi societari, i soci possono sempre, mediante apposita deliberazione assembleare, definire ulteriori vincoli ed indirizzi ai quali gli organi consortili si devono attenere ed ai quali la gestione del consorzio si deve conformare.

I Soci, nonché i soggetti o gli organi istituzionali riconducibili agli stessi, hanno accesso a tutti gli atti del consorzio, compresi quelli di natura contrattuale, pur nel rispetto dei principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno al Consorzio, ai Soci medesimi e/o a terzi.

Articolo 18

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri compreso da 3 al numero complessivo dei soci, compreso il Presidente, designati dall'Assemblea generale tenendo possibilmente conto delle esigenze di assicurare adeguata rappresentatività alle varie categorie dei soci.



Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 (cinque) anni. I componenti sono rieleggibili. I componenti che successivamente alla loro nomina si dimettono, sono sostituiti per il periodo residuo di durata in carica dell'organo.

Ogni componente del Consiglio di Amministrazione ha diritto ad un voto. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal direttore tecnico o da altro incaricato.

Articolo 19

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per amministrare il consorzio, fermo l'esercizio del controllo analogo, esclusi quei compiti che per legge o per statuto sono demandati al Presidente o all'Assemblea generale dei consorziati.

In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta:

- 1) eleggere nel proprio ambito il vice Presidente;
- 2) predisporre la proposta di bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione da parte dell'assemblea;
- 3) predisporre il Piano operativo annuale da sottoporre all'approvazione da parte dell'assemblea;
- 4) deliberare la stipulazione di contratti per l'esecuzione di opere, la fornitura di servizi e la prestazione di opere intellettuali (prestazioni di lavoro non subordinato) e/o l'assunzione del personale tecnico, amministrativo, d'ordine, di sorveglianza e la manodopera agricolo-forestale;
- 5) deliberare la proposta di eventuali regolamenti interni per un più efficace svolgimento dei compiti del consorzio;
- 6) deliberare le convenzioni necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie;
- 7) assumere gli atti e deliberare i contratti in relazione allo svolgimento dei compiti

d'ufficio;

8) prendere atto dei progetti dei progetti predisposti dal direttore o da altri incaricati nell'ambito delle attività previste dal presente statuto e delle linee programmatiche deliberate dall'assemblea;

9) nominare il direttore tecnico del consorzio, fissandone nel dettaglio i poteri;

10) predisporre la proposta della pianta organica del personale dipendente a tempo indeterminato;

11) approvare il programma di attività;

12) deliberare l'applicazione delle penalità, stabilendone l'entità e le modalità;

13) disporre quanto altro occorra per il buon funzionamento del consorzio.

Gli amministratori sono vincolati, nella gestione ordinaria e straordinaria, al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo a trasfusa in appositi atti formali e vincolanti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, al Direttore ovvero ad uno o più consiglieri parte dei suoi poteri.

Articolo 20

Il Presidente del Consorzio


La firma e la legale rappresentanza del consorzio spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento, al vice Presidente.

Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e dà esecuzione alle loro delibere.

Il Presidente ed il vice Presidente scadono dopo cinque anni, contemporaneamente al Consiglio di Amministrazione, e sono rieleggibili.

Articolo 21

Il Revisore dei Conti



La gestione finanziaria del Consorzio è soggetta al riscontro del Revisore dei conti effettivo, oltre un supplente.

I Revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea dei consorziati.

I Revisori dei conti devono essere scelti fra gli iscritti del Registro dei revisori contabili ovvero tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ovvero tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri e tra i non soci.

Il Revisore dei Conti resta in carica per la durata di 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente statuto il revisore compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il bilancio consuntivo annuale riferendone al Consiglio di Amministrazione e all'assemblea dei soci.

La relazione del Revisore dei Conti costituisce parte integrante del bilancio consuntivo annuale.

TITOLO IV

Del personale del consorzio

Articolo 22

Il personale del Consorzio

Il Consorzio si avvale, di norma, di personale proprio, assunto a tempo determinato o indeterminato. Il consorzio può d'altra parte avvalersi, per lo svolgimento di incarichi particolari, anche di prestazioni di lavoro non subordinato.

Articolo 23.

Il Direttore tecnico

Il Direttore tecnico del consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione ai

sensi dell'art. 18-punto n. 8 del presente statuto.

Il Direttore tecnico del consorzio deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. aver conseguito la laurea in scienze forestali od agrarie;
2. aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione.

Al Direttore spetta:

1. sovrintendere a tutto l'andamento del consorzio curando l'osservanza dello statuto e del regolamento;
2. provvedere alla stesura dei progetti di attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni e delle relative risorse ambientali affidati alla gestione consortile, nonché al loro aggiornamento, e curarne l'esecuzione, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione;
3. provvedere, per quanto possibile, alla redazione dei piani economici delle proprietà forestali, pubbliche e private, individuali o collettive, conferite alla gestione consortile;
4. dirigere il personale del consorzio organizzandone l'attività;
5. provvedere all'esecuzione delle direttive del Consiglio di Amministrazione in materia di promozione, propaganda e di pubblicità per i beni ed i servizi offerti dal consorzio;
6. adempiere, per quanto di competenza, a tutto quanto previsto dai D.Lgs81/2008 e successive modifiche;
7. eventuali ulteriori compiti delegati dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 24

Norme accessorie per il Direttore tecnico ed il personale del Consorzio

Il Direttore tecnico ed il personale del Consorzio dipendono funzionalmente dagli organi amministrativi del consorzio stesso.

TITOLO V

Della gestione finanziaria del Consorzio

Articolo 25

Finanziamenti del Consorzio

Il consorzio gode di autonomia contabile ed amministrativa secondo le disposizioni contenute nel presente statuto.

Per effetto dell'esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, la gestione ordinaria del consorzio ha carattere mutualistico e non deve portare alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma.

Ogni consorziato verserà annualmente un contributo ordinario nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del consorzio, il cui ammontare sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Nel rispetto delle disposizioni fissate dalle leggi vigenti ed in quanto non contrastanti con il presente statuto, può essere prevista l'assunzione, a carico dei competenti stanziamenti del bilancio degli enti pubblici aderenti al consorzio, di quote di spesa relative al funzionamento della sede, alla dotazione di mobilio ed alle attrezzature, nonché quote per la fornitura di servizi generali in relazione a specifiche esigenze di ordine organizzativo o di imputazione della spesa, da computarsi quale contributo ordinario per le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del consorzio.

Per le attività compiute in nome e per conto proprio, il consorzio riscuote i corrispettivi e sostiene tutti i relativi costi che ripartirà tra i consorziati secondo i criteri stabiliti dall'assemblea.

Per le attività compiute in nome e per conto dei consorziati, o per quegli interventi aventi come oggetto la proprietà specifica di uno o più consorziati, il consorzio:

a) provvede a riscuotere i corrispettivi dovuti a seguito della vendita dei prodotti e della erogazione di servizi per conto dei singoli consorziati ed a trasferirli a questi ultimi, al netto delle spese sostenute;

b) provvede a svolgere le attività, ad eseguire le opere ed a compiere gli interventi per conto dei consorziati, sostenendo tutti i relativi costi, che addebiterà ai singoli consorziati.

Articolo 26

Fondo consortile

Il fondo consortile si costituisce con specifici apporti sotto qualsiasi specie da parte dei consorziati, contributi specifici eventualmente corrisposti dallo Stato, dalla Regione, dalla U.E., da altri enti pubblici, e da privati e con i beni acquistati con i suddetti versamenti.

Gli apporti dei consorziati al fondo consortile sono costituiti da:

a) quote consortili di iscrizione versate da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel consorzio;

b) eventuali successive quote corrisposte dai soci in conto capitale;

c) importo delle penalità eventualmente corrisposte dai consorziati per inadempienza ai patti consortili.

Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea potrà deliberare la sua reintegrazione, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal consorzio verso i terzi ed i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo per tutta la durata del consorzio.

I creditori particolari dei consorziati non potranno far valere i loro diritti sul fondo consortile.

Articolo 27



Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di bilancio consuntivo annuale, costituito dalla situazione patrimoniale e dal conto economico.

La proposta di bilancio, accompagnata da una relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla relazione del Revisore dei Conti, deve essere presentato all'Assemblea dei consorziati per la relativa approvazione, entro il 28 febbraio di ogni anno.

Sottoscrizioni: Martinelli Mauro Battista

Alessandro Seriola (L.S.)

Copia conforme all'originale, in più fogli uniti
della precedente firma, nei casi in cui l'atto

per gli usi consentiti
dalla legge

si compone di fogli sei

30 gennaio 2019

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Alessandro Seriola', located below the date.

